

CODICE DI PROCEDURA CIVILE¹

¹ Articoli modificati nel 2024.

546. *Obblighi del terzo.* – Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.¹ Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.²

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.³

¹ Periodo così sost. dall’art. 25, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56.

² Periodo aggiunto dall’art. 13, c. 1, lett. m), D.L. 27 giu. 2015, n. 83, conv. con modif. in L. 6 ago. 2015, n. 132.

³ Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 14 mar. 2005, n. 35, conv. in L. 14 mag. 2005, n. 80, con decorrenza 1 mar. 2006.

551-bis. *Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.*¹ – Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

La dichiarazione contiene l’indicazione della data di notifica del pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l’attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l’esecuzione è sospesa.

¹ Articolo ins. dall’art. 25, c. 1, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56. Ai sensi del c. 3, art. 25, D.L. 19/2024, questo articolo «si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto».

553. Assegnazione e vendita di crediti. – Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione¹ le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-*septies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.² L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.²

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di euro 0,052 di capitale per euro 0,00258 di rendita.

I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.³

Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.³

L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-*bis*, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-*bis*, primo comma.³

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.³

¹ Parole così sostituite dall'art. 93 D.lgs. 19 feb. 1998, n. 51 con decorrenza dal 2 giu. 1999.

² Periodo aggiunto dall'art. 25, c. 1, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56. Ai sensi del c. 3, art. 25, D.L. 19/2024, «I crediti già assegnati ai sensi dell'art. 553 del c.p.c. alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 553, c. 1, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.».

³ Comma aggiunto dall'art. 25, c. 1, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56. V. nota 2.

630. Inattività delle parti. – Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.¹

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo² da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e³ con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

¹ Comma così modif. dall'art. 25, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56.

² Parole aggiunte dall'art. 2, D.L. 14 mar. 2005, n. 35, conv. in L. 14 mag. 2005, n. 80, con decorrenza 1 gen. 2006.

³ La Corte cost., con sent. 17 dic. 1981, n. 195, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, «nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630, ultimo comma stesso, alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti».

La Corte cost., con sent. 17 mar. 2023, n. 45, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, c.p.c., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE¹

¹ Articoli modificati nel 2024.

36. Fascicoli di cancelleria. – Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare. Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.¹

[Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.]²

[Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.]²

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente.³

Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.⁴

¹ Comma così sost. dall'art. 4, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 1, art. 37 c.p.c.

² Comma abrog. dall'art. 4, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 1, art. 37 c.p.c.

³ Comma ins. dall'art. 4, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Per la decorrenza v. nota 1, art. 37 c.p.c.

⁴ Comma ins. dall'art. 25, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56.

CAPO II

*Dell'espropriazione mobiliare e presso terzi*¹

¹ Rubrica così modif. dall'art. 25, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56.

165. Assistenza del creditore al pignoramento.¹ – All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli artt. 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

¹ Articolo così modif. dall'art. 20, L. 24 feb. 2006, n. 52.

169-septies. Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati.¹ – La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

- 1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
- 2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
- 3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

¹ Articolo ins. dall'art. 25, D.L. 2 mar. 2024, n. 19, conv. con modif. in L. 29 apr. 2024, n. 56.